

La presente per manifestare incredulità, disappunto e stupore, per quanto contenuto nella nota del Collegio dei Revisori del 27/11/2017 prot. 16819 avente ad oggetto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 08/11/2017 di approvazione del progetto di fusione dei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata.

Appare a dir poco incredibile ed inverosimile come il Collegio dei Revisori, nella sua sottolineata funzione di controllo e nella ricordata funzione di collaborazione con l'Organo consiliare, abbia potuto pensare di avanzare Reclamo e/o opposizione ad una Deliberazione Consiliare, peraltro indirizzandola al Segretario Comunale.

Non minore è lo stupore nel constatare come il Collegio dei Revisori abbia potuto, in modo così macroscopico ed istituzionalmente scorretto, esorbitare dal suo ruolo e dalle sue funzioni invadendo, in modo peraltro maldestro, la sfera delle scelte politiche di stretta ed assoluta competenza dell'Organo Consiliare.

Si ritiene necessario richiamare il Collegio dei Revisori al contenuto dell'art. 239 del TUEL (che esso stesso cita ma che evidentemente non soppesa e medita) circa le funzioni dell'organo di Revisione. Ed al rispetto dell'ambito di sua competenza.

Se la sua iniziativa voleva essere attività di collaborazione con l'organo consiliare, non si comprende perché viene indirizzata al Segretario Comunale e non al Presidente del Consiglio. E comunque tale attività va espletata secondo le previsioni statutarie e regolamentari; non è questo il caso e nessuna collaborazione è stata richiesta.

La deliberazione in questione non ha alcuna attinenza con temi e strumenti di programmazione economico – finanziaria, con modalità di gestione dei servizi associati o con verifica di equilibri di bilancio.

La delibera contiene il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale nella veste di responsabile dell'Area Amministrativa ed affari generali. L'atto si limita ad approvare un progetto di fusione intercomunale e ad avviare il relativo procedimento senza contemplare alcun impegno di spesa o onere economico alcuno per l'ente: nessun parere contabile è richiesto per esso.

Il pedissequo esame di tutti i temi elencati dal punto 1 al punto 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del TUEL mostrano inequivocabilmente la totale incompetenza del Collegio dei Revisori sul tema della fusione. Ed anche tutte le ulteriori lettere da c) ad f) dello stesso comma nulla hanno a che vedere con la pretesa del Collegio di ingerirsi sul tema in oggetto. Nessun parere dell'organo di revisione è previsto per esso.

Avulsa da ogni previsione e da ogni riferimento normativo, l'iniziativa del Collegio appare ancora più censurabile sotto il profilo del merito e delle valutazioni che, con incresciosa superficialità, pretende di svolgere. L'affermazione riferita alla presunta *"assenza di alcun documento tecnico – contabile – amministrativo dell'ente che abbia valutato positivamente la progettualità di fusione proposta"* è semplicemente irricevibile. Tutta la deliberazione adottata si fonda su un progetto tecnico che è stato redatto sulla base delle prescrizioni della normativa regionale in materia. E la VOLONTA' POLITICA di un Consiglio Comunale che intende avviare e sostenere un processo storico di tale portata non può certo sottostare a pareri tecnici da parte di uffici contabili; o a pareri altrettanto tecnici e contabili dell'Organo di Revisione. Il Collegio mostra chiaramente di non avere neppure vaga idea di quante e quali siano le ragioni che possono muovere un organo consiliare all'assunzione di simile deliberazione: storiche, sociali, culturali, persino etiche e morali!

Del tutto incomprensibile (ed evidentemente fine a se stessa) l'affermazione del Collegio secondo cui lo studio proposto risponde ai fabbisogni dei piccoli comuni. Invece palesemente errata e non vera l'altra



secondo cui la normativa di riferimento citata trova applicazione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ammesso (e francamente non concesso) che unico scopo del Collegio fosse quello di dare un utile contributo, davvero non si comprende come possa rappresentare ciò il semplice inserire, nel dibattito, infondati elementi di timore e di confusione. Oltre che errate interpretazioni normative.

Le esigenze inderogabili di rispetto istituzionale non avrebbero dovuto consentire al Collegio dei Revisori di muovere gravi accuse al Consiglio Comunale senza documentarle e provarle. Senza neppure argomentarle ma limitandosi, semplicemente, a seminare dubbi utili solo a creare confusione.

Che cosa avrà mai voluto dire l'Organo di revisione circa la necessità di indagare ed approfondire la sostenibilità economica e finanziaria della fusione? Cosa mai avrà pensato quando scriveva di presunti effetti occupazionali sui due enti? E quali possono mai essere gli effetti negativi sulla gestione dei servizi associati?

L'organo di Revisione offende gravemente il Consiglio Comunale. Lo accusa di non rispettare i cittadini, di peccare in tema di democrazia partecipata, di minare la democrazia e di non essere trasparente. Pecca pesantemente di arroganza nel pensare di potergli consigliare che *"dovrebbe principalmente prendere in considerazione la propria identità e il loro territorio che sono fondamentali per la democrazia"*.

Sotto un profilo, infine, più strettamente normativo, non trova fondamento giuridico il preteso potere di opposizione e reclamo vantato dall'Organo di Revisione. Certamente fondato, invece, il potere di denuncia che è libero di esercitare (come peraltro minaccia di fare) se e quando vorrà. Non trova inquadramento giuridico la pretesa del Collegio di eleggere il Segretario Comunale a suo interlocutore; ancor meno, può trovare fondamento, la sua richiesta al Segretario Comunale *"di porre in essere tutte le misure di autotutela"* rispetto ad una deliberazione del Consiglio Comunale (davvero è incomprensibile cosa mai potrebbe legittimare il Segretario Comunale a porre in essere interventi in autotutela su provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale). Impossibile dare un inquadramento giuridico alla pretesa del Collegio di considerare non validamente espressa la volontà del Consiglio Comunale, tanto da dover richiedere una nuova manifestazione della stessa. Non meno impossibile trovare il riferimento normativo che possa consentire all'Organo di Revisione di reclamare o di opporsi ad una deliberazione politica del Consiglio Comunale.

Infine una semplice osservazione: è davvero strano e singolare trovare un Collegio dei Revisori che, evidentemente dissentendo, si pone in aperta contrarietà ed opposizione ad una operazione di fusione tra due comuni quando, tutta la normativa nazionale e regionale, tutti gli studi e tutte le indicazioni di merito e di opportunità, spingono fortemente gli enti ad adottare questo strumento, considerato il migliore ed il più efficace per riportare gli enti locali a dimensioni ed a canoni di efficienza e di economicità. Non si trova in disagio l'Organo di Revisione di questo comune a contestare l'organo politico che, finalmente, ha avuto il coraggio di intraprendere questa difficile strada?

Tutto quanto precede incrina fortemente il rapporto di fiducia che necessariamente deve esistere tra Consiglio Comunale ed Organo di Revisione. Al quale Organo va comunque subito ricordato che le sue osservazioni ed i suoi rilievi (non parliamo di opposizioni e reclami perché restano un mistero sotto il profilo giuridico) li deve presentare al Presidente del Consiglio Comunale e non al Segretario Comunale.

Si fa riserva di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione dei più opportuni provvedimenti a tutela del Consiglio Comunale stesso.

